



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O.Cosulich 24- 0481/496611- [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) - [www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone](http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone)

### ORDINANZA N° 112/2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento e del Circondario marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

**VISTO:** l'art. 14, commi 1-ter e 1-quinquies, della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

**VISTO:** il Reg. UE n. 352/2017;

**VISTO:** l'art. 81 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

**VISTI:** gli articoli 59 e 209 del DPR 15 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- navigazione marittima);

**VISTA:** l'Ordinanza n. 19/2009 del 27/04/2009 e l'annesso regolamento per il servizio di ormeggio nei porti di Monfalcone e Porto Nogaro;

**VISTO:** il decreto in data 07.11.2018, trasmesso con nota prot. n. DGVPTM/DIV.2/MCF del 07.11.2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nei porti di Monfalcone e Porto Nogaro;

**VISTE:** le circolari n. 17729 del 03.07.2018 e n. 20020 del 25.07.2018, con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge n. 84/1994;

**TENUTO CONTO:** del fatto che nell'ambito del regolamento locale del servizio, occorre tra l'altro determinare il numero degli ormeggiatori necessario per lo svolgimento del servizio da iscrivere nel registro;

**CONSIDERATO:** che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicitazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il

salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità marittima;

**TENUTO CONTO:** delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;

**VISTI:** i criteri e meccanismo tariffari stabiliti per il servizio di ormeggio con circolare n. 15191 del 20 dicembre 2006 e successive modifiche ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della legge n. 84/1994 che tengono conto della prevalenza nell'organizzazione del servizio della componente professionale rispetto a quella dei mezzi funzionali allo svolgimento del servizio;

**TENUTO CONTO:** dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza e che in tal senso l'attuale numero di ormeggiatori si è rivelato adeguato;

**CONSIDERATO:** che, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1 quinquies dell'art. 14 della legge n. 84/1994 anche al fine di razionalizzare e ottimizzare la loro operatività, tenendo conto delle caratteristiche delle infrastrutture portuali e la natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

È approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per il servizio di ormeggio nei porti e nelle rade di Monfalcone e Porto Nogaro" che entra in vigore in data 19.11.2018.

### **Articolo 2**

Dalla stessa data è abrogata l'Ordinanza n. 19/2009 del 27/04/2009 citata in epigrafe e l'annesso regolamento per il servizio di ormeggio nei porti di Monfalcone e Porto Nogaro, ed ogni altra disposizione contrastante con la presente ordinanza.

### **Articolo 3**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Monfalcone, li 15.11.2018

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Maurizio VITALE

